



MAGNIFICA COMUNITA' DI FIEMME

COMUNE DI MOENA

CAVALESE

Prov. di Trento

CONVENZIONE

TRA LA MAGNIFICA COMUNITA' DI FIEMME ED IL COMUNE DI MOENA IN TEMA DI RACCOLTA DEI FUNGHI

NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL COMUNE DI MOENA.

Tra i Signori:

1) Giacomo BONINSEGNA nato a Predazzo (TN) il 19.01.1947 e domiciliato per la carica presso la MAGNIFICA COMUNITA' DI FIEMME che ha sede legale in p.zza C. Battisti nr. 2 a Cavalese (TN) e sede amministrativa in viale Libertà nr. 1, P. IVA 00124020223, il quale interviene ed agisce in nome, per conto e nell'interesse esclusivo della stessa nella sua qualità di Scario e legale rappresentate pro-tempore, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio dei Regolani nr. _____ del _____,

2) Edoardo FELICETTI nato a Cavalese (TN) il 12.08.1985 e domiciliato per la carica presso il Comune di Moena che ha sede legale in piazz de Sotegrava nr. 20 a Moena – codice fiscale 00152150223, il quale interviene ed agisce in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dello stesso nella sua qualità di Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale nr. _____ assunta nella seduta del _____

PREMESSO CHE

- l'art. 28 comma 6 della L.P. 23.05 2007 recita: *“Per la ripartizione degli introiti derivanti dal pagamento delle somme previste dal comma 2, i Comuni stipulano accordi di programma con i proprietari dei terreni aperti alla raccolta con superficie non inferiore a 100 ettari, su richiesta degli stessi”*;
- il Comun General de Fascia organizza il servizio di custodia e vigilanza in tema di raccolta

	funghi per i Comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin e Canazei oltre	
	a curare l'emissione dei permessi di raccolta; -----	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ la Magnifica Comunità di Fiemme è proprietaria di circa 730 ettari di terreno forestale in C.C. 	
	Moena e Forno e che tali terreni sono gravati dal vincolo dell' uso civico al quale si applicano	
	le peculiari normative sulla materia; -----	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ il Comune di Moena rende disponibile alla raccolta dei funghi spontanei, oltre al proprio 	
	territorio, anche il territorio della Magnifica Comunità di Fiemme per una superficie di circa	
	730 ettari nei Comuni Catastali di Forno e Moena; -----	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ritenuto doveroso disciplinare tra le parti la raccolta in tale ambito territoriale di proprietà 	
	della Magnifica Comunità di Fiemme, -----	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	Le parti come sopra costituite, previa ratifica e conferma della precedente narrativa convengono e	
	stipulano quanto segue.	
	La Magnifica Comunità di Fiemme, come sopra rappresentata,	
	CONCEDE	
	al Comune di Moena che a propria volta accetta, la disponibilità alla raccolta di funghi sul proprio	
	territorio sito nei Comuni Catastali di Forno e Moena per un'estensione di circa 730 ettari. -----	
	LA CONCESSIONE SARA' REGOLATA DALLE SEGUENTI PATTUZIONI	
	Articolo 1 - DURATA	
	(1) La concessione é stipulata per la durata di mesi (sei) dal 01 maggio 2016 al 31 ottobre 2016. Alla	
	scadenza si rinnoverà automaticamente per analogo periodo salvo disdetta da parte di una delle	
	parti che dovrà essere comunicata con lettera raccomandata A.R. o tramite PEC almeno 3 (tre)	
	mesi prima della scadenza. -----	
	Articolo 2 - DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI	
	(1) Allo scopo di assicurare una razionale fruizione degli ecosistemi vegetali e per conservare i	
	2	

	benefici derivanti dalla presenza di funghi spontanei, nonché per evitare gli effetti negativi	
	conseguenti ad un impatto antropico eccessivo sul territorio comunitario, le parti stabiliscono i	
	seguenti criteri e modalità per la raccolta di funghi ad opera dei soggetti tenuti alla denuncia ed al	
	pagamento del permesso di raccolta:	
	a) la raccolta dei funghi deve avvenire nel pieno rispetto dei limiti e delle modalità tecniche	
	stabilite dalla legge; -----	
	b) la denuncia ed il pagamento della relativa somma abilitano l'utente a raccogliere i funghi	
	sull'intero territorio degli Enti aderenti (vale a dire quello dei Comuni aderenti costituenti il	
	Comun General de Fascia e quello della Magnifica Comunità di Fiemme sito nei Comuni	
	Catastali di Forno e Moena) per il periodo di raccolta indicato dall'utente all'atto del pagamento	
	del permesso; -----	
	c) il periodo minimo di durata della raccolta viene stabilito dal Comun General de Fascia che	
	gestisce il servizio per conto dei Comuni di Fassa; -----	
	d) le somme da pagare per la raccolta sono commisurate alla durata di questa e sono determinate ai	
	sensi della L.P. 23.05.2007 nr. 11 e dell'art. 16 del D.P.P. 26.10.2009 nr. 23-25/Leg.; -----	
	e) il personale incaricato della vigilanza procederà ad applicare le sanzioni amministrative previste	
	dalla legge qualora il cercatore di funghi violi le norme di raccolta e di comportamento	
	contenute nella legge medesima, operando anche sul territorio della Magnifica Comunità di	
	Fiemme; -----	
	f) il personale di custodia forestale della Magnifica Comunità di Fiemme opererà soltanto sul	
	territorio di proprietà dell'Ente; -----	
	(2) I permessi speciali previsti dall'art. 4 della legge sono rilasciati, con le modalità stabilite dal	
	regolamento di esecuzione della legge, dal Comun General de Fascia. -----	
	Articolo 3 - RAPPORTI FINANZIARI.	
	(1) Al termine del periodo il Comune di Moena corrisponderà alla Magnifica Comunità di	
	3	

Fiemme il 15% (quindicipercento) della somma che gli sarà riversata nell'anno dal Comun General de Fascia quale quota parte degli introiti derivanti dai proventi del rilascio dei permessi di raccolta funghi.

Articolo 4 - SPESE

(1) Le spese del presente contratto e tutte quelle accessorie, di bollo ecc. sono a carico del Comune di Moena. Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è oggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Articolo 5 - DATI PERSONALI

(1) Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col presente accordo. (L. 196/2003). -----

Articolo 6 - FORO COMPETENTE

(1) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti, non composta per via amministrativa, circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente accordo ed i rapporti da esso derivanti, nonché delle cause di risoluzione del presente atto, il Foro competente sarà quello di Trento. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile, alle norme vigenti sugli usi civici e agli usi locali. -----

Articolo 7 - PROPRIETA'

La Magnifica Comunità di Fiemme dichiara di essere legittima proprietaria dei terreni e garantisce il Comune di Moena da ogni e qualsiasi molestia o pretesa di terzi. -----

Articolo 8 - DOMICILIO DELLE PARTI

Ai fini del presente contratto e per la validità di qualsiasi comunicazione e corrispondenza, anche fiscale, le parti eleggono domicilio come segue:

Magnifica Comunità di Fiemme – viale Libertà nr. 1 – 38033 Cavalese. -----

Comune di Moena – piazz de Sotegrava nr. 20 – 38035 Moena. -----

Articolo 9 - CONFORMITA'

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti, che dichiarano che il presente contratto, nel suo contesto ed in ogni singola sua clausola, è conforme alla loro volontà. -----

Cavalese, _____

MAGNIFICA COMUNITA' DI FIEMME

COMUNE DI MOENA

Lo Scario

Il Sindaco

Giacomo Boninsegna

Edoardo Felicetti